

Prot 20/23

Cortese att.ne

Dott. Alessio Mammi

Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare,
Caccia e Pesca

Dott. Valtiero Mazzotti

Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca

Dott.ssa Morena Diazi

Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro,
Impresa

Oggetto: Osservazioni sulla Delibera N 214 del 13/02/2023 – Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio

Delibera RER 214/2023 – Punto 1) lett.b.2.2

si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento.

Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare

- le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018,*
- il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4/2011),*
- le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013,*
- nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione;*

Osservazione

Si ritiene necessario, coerentemente agli obiettivi regionali fissati, adottare un principio di presuntiva non idoneità all'eventuale declassamento di superfici, corrispondente almeno al periodo di impegno precedentemente assunto dall'impresa in merito alle coltivazioni aventi le **certificazioni biologiche** percettrici dei premi di sostegno, previo annotazione nel fascicolo aziendale. Non prevedere tale requisito, oltre a rallentare o regredire il percorso verso il raggiungimento delle % di SAU certificate bio. stabilite, potrebbe impattare sulle imprese agricole che conducono terreni in affitto, determinando risoluzioni anticipate e/o mancati rinnovi dei contratti da parte dei locatori al fine di destinare le medesime superfici all'installazione di impianti a terra. Riteniamo necessario non ingenerare fenomeni che determinino **cali delle produzioni di qualità della nostra Regione** oltre che occupazionali del settore primario stesso.

Proponiamo tuttavia che si possa derogare al suddetto periodo, esclusivamente per impianti destinati all'autoconsumo/autosufficienza energetica aziendale o facenti parte di comunità energetiche a maggioranza qualificata agricola.

Delibera RER 214/2023 - Punto 1) lett.b.3.

Preso atto che nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici nella misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente; la delibera consente di installare impianti in percentuale più ampia rispetto al 10% della superficie disponibile a condizione che portino a una riduzione produttiva della coltura sottostante per un massimo del 10%. Come parametro di riferimento per valutare questa riduzione massima si chiede di individuare, sin dalla presentazione del progetto di impianto, una superficie coltivata avente le medesime caratteristiche in modo da poterne comparare la produttività media con quella che si realizzerà nelle aree ricoperte dall'impianto agri-voltaico.

Osservazioni

Riteniamo possa risultare estremamente complicato e difficile dimostrare una riduzione produttiva della coltura sottostante per un massimo del 10% ; il rischio di entrare, seppur in un ambito di perizia, nel campo dell'aleatorio è assai evidente.

Pertanto sul punto specifico saremmo a proporre di mantenere la percentuale massima del 10% come parametro di riferimento.

Delibera RER 214/2023 - Punto 1) lett.b.8.h.

si demanda alla Giunta regionale:

- di procedere al monitoraggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici.

*Al raggiungimento dell'incidenza pari **all'1% della SAU regionale**, la Giunta regionale provvede alla revisione del presente provvedimento;*

- di provvedere, al solo scopo di fornire agli operatori uno strumento meramente conoscitivo, all'individuazione delle aree interessate dai criteri stabiliti dal presente provvedimento attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree;

Osservazioni e Quesiti

- l'1% di SAU è relativo solo ai nuovi impianti, oppure sono da ricomprendere anche gli impianti a terra già attivi? (noi riteniamo siano da conteggiare gli esistenti)
- E' nota l'attuale percentuale SAU occupata da impianti a terra già attivi?
- E' nota la percentuale SAU per concessioni già approvate per l'installazione di impianti a terra?
- Riteniamo essere prioritari gli appositi elaborati meramente ricognitivi per l'individuazione delle aree interessate dai criteri stabiliti dal presente provvedimento

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti

Bologna 27 marzo 2023

C.I.A.
Emilia- Romagna